ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE ALL'ORDINE: RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI MENDACI

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni

L'Ordine dei Giornalisti della Basilicata informa gli iscritti e tutti coloro che presentano istanze, comunicazioni e dichiarazioni sostitutive nell'ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono essere veritiere, complete e corrispondenti ai fatti dichiarati.

La normativa vigente prevede specifiche responsabilità e conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o utilizzo di atti falsi.

Articolo 71 – Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, nonché nei casi di ragionevole dubbio.

I controlli possono essere effettuati anche successivamente all'adozione dei provvedimenti o all'erogazione dei benefici per i quali le dichiarazioni sono state rese.

Le irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscono falsità possono essere oggetto di regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa.

Articolo 75 – Decadenza dai benefici

Qualora dai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il comma 1-bis dell'articolo 75 prevede inoltre, nei casi disciplinati dalla disposizione, la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza, ferme restando le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 76 – Responsabilità penali

L'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

La disposizione prevede che la sanzione ordinariamente stabilita dal Codice penale sia aumentata da un terzo alla metà.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale, nei termini previsti dalla norma, all'uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come rese a pubblico ufficiale.

Nei casi più gravi, qualora i reati previsti dalla disposizione siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice può applicare le pene interdittive previste dal comma 4.

Applicazione ai procedimenti dell'Ordine

Le disposizioni richiamate trovano applicazione, nei limiti e secondo i presupposti stabiliti dalla legge, alle dichiarazioni sostitutive presentate all'Ordine dei Giornalisti della Basilicata nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza.

L'Ordine si riserva di effettuare, e ove previsto è tenuto a effettuare, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute, adottando i provvedimenti conseguenti alle irregolarità accertate e provvedendo agli adempimenti di legge in presenza di fatti suscettibili di rilevanza penale.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i dichiaranti sulla responsabilità personale derivante dalle dichiarazioni sottoscritte e presentate all'Ordine.

Riferimento normativo: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 38, 46, 47, 71, 75 e 76, e successive modificazioni e integrazioni.